



**ALLEGATO B alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015**

pag. 1/2

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

**Parere n. 392 del 30/01/2013**

**Oggetto: Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353.**

**Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.**

**Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).**

**Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.**

**PREMESSA**

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 12/09/2012, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 372) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 441111 in data 02/10/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- sulla base di quanto verificato dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, (comunicato agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota acquisita il 26.07.2012, prot. n. 342313/63.01.07 E. 410.01.1) la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all'area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L.R. n. 44/1982, che in riferimento all'estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L'intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l'autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo scavo) inferiori a 50.000 mq. Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha provveduto a depositare, né entro i termini, né fuori i termini riportati nella nota n. 441111 in data 02/10/2012, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

**1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

Gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso al proponente, con nota prot. n. 441111 in data 02/10/2012, regolare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 10bis della Legge n. 241/1990.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015

pag. 2/2

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.

Conseguentemente si conferma il parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale n. 372 in data 12/09/2012.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

### **parere definitivo non favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) non ha esercitato le facoltà di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990, non facendo pervenire alcuna controdeduzione alla formale comunicazione - in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, trasmessa dagli Uffici regionali con nota n. 441111 in data 02/10/2012.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente  
Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Alessandro Benassi*